

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI  
(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)**

**ANNO 2011**

**Art. 1 – Validità**

Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 30 giugno 2011.

**Art. 2 – Siti di immersione per le visite guidate subacquee**

1. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i seguenti:

1. Secca Fondale - Favignana
2. Secca del Toro Sud (Canyon) - Favignana
3. Secca del Toro Est (Levante) - Favignana
4. Secca del Toro Nord-Ovest (Parete)- Favignana
5. Parete di Nettuno - Favignana
6. Mare Nasse - Favignana
7. La Secca Continua 1 - Favignana
8. L'Orologio (La Secca Continua 2) - Favignana
9. Manuzza - Favignana
10. Fata Morgana - Favignana
11. Secca del Trigone (Nonna Venus) - Favignana
12. Bosco - Favignana
13. Secca del Feudatario - Favignana
14. Palo degli Spirografi - Favignana
15. Galeotta – Favignana
16. Scoglio Palumbo - Favignana
17. Cala Galera - Favignana
18. Scoglio Corrente - Favignana
19. Cala Rotonda (Spalla) - Favignana
20. Grotta di Cala Rotonda - Favignana
21. Punta Sottile - Favignana
22. Furitana - Favignana
23. Sito Archeologico - Levanzo
24. Cala Tramontana - Levanzo
25. Capo Grosso - Levanzo
26. Relitto motonave ELPHIS - Isola di Formica
27. Relitto Vickers Wellington MK 2 - Isola di Formica
28. Grotta di Cala Martina – Marettimo
29. La Cattedrale – Marettimo
30. Orlata di Cala Martina – Marettimo
31. Scoglio Est Punta Basana – Marettimo

32. Scoglio Cavo – Marettimo
33. Relitto – Marettimo
34. Punta San Simone (San Simone 1) – Marettimo
35. San Simone 2 – Marettimo
36. Scoglio del Cammello – Marettimo
37. Secca del Cammello - Marettimo
38. Secca del Cammello 2 – Marettimo
39. Castello – Marettimo
40. Scalo Maestro – Marettimo
41. Grotta del Tuono – Marettimo
42. Punta Mugnone 2 – Marettimo
43. Punta Mugnone 1 – Marettimo
44. Cala Bianca – Marettimo
45. Orlata del Cretazzo – Marettimo
46. Secca del Cretazzo – Marettimo
47. Scoglio Spandiglio – Marettimo
48. Grotta con sifone – Marettimo

### **Art. 3 – Navigazione da diporto**

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore nella zona A di Marettimo ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado dei predetti soggetti, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.
2. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 7, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore in zona B ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado dei predetti soggetti, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa, ad un numero massimo di 40 natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana<sup>1</sup>.

### **Art. 4 - Ancoraggio**

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana di cui al precedente articolo 3, comma 3.

---

<sup>1</sup> Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazione nel Comune di Favignana.

## **Art. 5 - Attività di trasporto passeggeri e visite guidate**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di trasporto passeggeri e visite guidate le seguenti unità navali:
  - a. unità che abbiano già acquisito regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore del Regolamento;
  - b. unità navali adibite ad attività di trasporto passeggeri, di proprietà di soggetti e imprese residenti nel Comune di Favignana, in numero massimo di 3;
  - c. unità navali adibite ad attività di trasporto passeggeri, di proprietà di soggetti e imprese non residenti nel Comune di Favignana richiedenti nuove autorizzazioni, da svolgersi esclusivamente lungo itinerari stabiliti dall'ente gestore, procedendo con rotta più breve in entrata e in uscita dai porti dell'area marina protetta.
  - d. unità navali adibite a visite guidate, abilitate al trasporto di un massimo di n. 30 passeggeri, di proprietà di soggetti richiedenti nuove autorizzazioni, in numero massimo di 30.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di visite guidate di cui al precedente comma 1, lettera d) sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Favignana, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **Art. 5 – Pesca sportiva**

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 4, del Regolamento, sono autorizzabili alla pesca sportiva in zona B anche i parenti di primo grado dei soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.
2. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
3. Nelle zone B e C, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del Regolamento, è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con palangari, con un numero di ami non superiore a 200.
4. In zona C, i soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, o parenti di primo grado di questi soggetti, possono effettuare attività di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità già indicati all'art. 25, comma 4 del Regolamento, di seguito riportati:
  - i. sia da terra che da unità navale, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
  - ii. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;

- iii. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
  - iv. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
  - v. da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
  - vi. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
  - vii. non è consentita la pesca con affondatore;
  - viii. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca simili;
  - ix. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - x. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia<sup>2</sup>, è consentito il prelievo dei ricci di mare in zona B e C, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, per un prelievo cumulativo giornaliero di massimo 50 esemplari, e comunque non superiore a 3 kg per persona e a 5 kg per unità navale.
6. In prima applicazione di quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 25 del Regolamento, relativi ai criteri di contingentamento delle attività di pesca sportiva che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, sono sospese le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 25 (divieto alla pesca con traina di profondità), esclusivamente ai soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, autorizzati dall'Ente gestore, nonché ai loro parenti di primo grado, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.

## Art. 6 - Pesca professionale

1. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è rettificata come segue:

a. il comma 3 dell'articolo 23 è rettificato come segue:

3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
- a. rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia **di dimensioni non superiori all'11"** (singola maglia di 50 mm di apertura

<sup>2</sup> Ai sensi del decreto 12 gennaio 1995, articolo 4, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca diurna, e con maglia **di dimensioni non inferiori all'“8”** (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero 32,5 mm per lato), per la pesca notturna, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;

- b. palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
- c. nasse, come previsto dalla normativa vigente.

b. il comma 5 dell'articolo 23 è rettificato come segue:

5. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara;
- b) la pesca con rete ad imbocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
  - i) **rete combinata o incastellata, denominata “bardassuni”**, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm;
  - ii) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
- c) la pesca tradizionale **con rete circuitante senza chiusura, denominata tartarone (“tartarune”)**, in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

c. il comma 6 dell'articolo 23 è rettificato come segue:

6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, **alle unità iscritte** presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.

d. il comma 7 dell'articolo 23 è rettificato come segue:

7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte** alla Capitaneria di Porto di Trapani alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.

e. il comma 9 dell'articolo 23 è rettificato come segue:

9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte** presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

f. il comma 10 dell'articolo 23 è rettificato come segue:

10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte** presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

2. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono estese anche alla zona B di Marettimo. Il comma 5 dell'art. 23 è quindi modificato come segue, ad integrazione di quanto previsto al comma 1, lettera b) del presente articolo:

5. **Nella zona B di Marettimo** e in zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara;
- b) la pesca con rete ad imbocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
  - i) **rete combinata o incastellata, denominata "bardassuni"**, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm;
  - ii) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
- c) la pesca tradizionale con **rete circuitante senza chiusura, denominata tartarone** ("tartarune"), in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

3. Nelle zone B, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità di pesca inferiori a 10 Tsl iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani.

#### **Art. 7 – Validità delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l'anno solare e scadono inderogabilmente al 31 dicembre 2011.
2. Sono esentate dalla validità di cui al precedente comma le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente atto.

## Art. 8 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta:

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Ricerca scientifica	(Non previsto)	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Visite guidate subacquee	€ 3,00 per visitatore subacqueo		€ 500,00 (forfetario)	€ 1.000,00 (forfetario)
Immersioni subacquee in zona B e C	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00
Navigazione da diporto (Zona A Marettimo e Zone B)	€ 3,00	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00
Ancoraggio				
– natanti con l.f.t. < 6 m	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00	€ 30,00
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	€ 15,00	€ 25,00	€ 35,00	€ 80,00
– navi da diporto (l.f.t. > 24 m)	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 150,00
Trasporto Passeggeri e Visite Guidate				
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 50,00	€ 150,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 100,00	€ 250,00
Unità oltre 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 200,00	€ 400,00
Trasporto di linea	€ 1,00 a passeggero			
Locazione e noleggio				
– natanti con l.f.t. < 6 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 30,00	€ 60,00
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 40,00	€ 80,00
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 60,00	€ 100,00
Pesca sportiva				
– da terra	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– da unità navale	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
– da terra e da unità navale	€ 6,00	€ 12,00	€ 20,00	€ 30,00

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 50% per i residenti e proprietari di case nel comune di Favignana.
3. Ai sensi dell'articolo 31, comma 13, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 30% per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
  - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
4. Le premialità di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono cumulabili.

## Art. 9 - Sanzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dall'Art. 30 della Legge 394/91<sup>3</sup>, dall'Art. 4, comma 2 della L. 172 dell'8 luglio 2003<sup>4</sup>, e dall'articolo 35 del regolamento<sup>5</sup>, discendono tre diversi regimi sanzionatori possibili:
  - a. sanzioni gravi per violazioni dei divieti di legge (art. 19, comma 3, L. 394/91), con rilevanza penale, arresto fino a 6 mesi o ammenda da lire 200.000 a 25 milioni (da euro 103,30 a euro 12.911,40);
  - b. sanzioni per violazioni dei regolamenti, con sanzione amministrativa con pagamento di una somma compresa tra lire 50.000 e 2 milioni (da euro 25,80 a euro 1032,90);
  - c. sanzioni relative alla navigazione da diporto in zone interdette non segnalate, con sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.000,00 euro.
2. In applicazione dell'art. 16 della L. 689/81, per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione, con scelta della soluzione più favorevole al soggetto sanzionato, oltre alle spese del procedimento, da pagare entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del regolamento<sup>6</sup>, l'Ente gestore stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo.

---

<sup>3</sup> Il comma 1 dell'Art. 30 della Legge 394/91 prevede che chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge, ossia i seguenti divieti

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

sia punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Il comma 2 dello stesso articolo 30 stabilisce che anche la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni.

<sup>4</sup> L'Art. 4, comma 2 della L. 172 dell'8 luglio 2003 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), stabilisce che qualora l'area protetta marina non sia segnalata con gli strumenti conformi alla normativa AISM-IALA, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, per la violazione delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, anche nel caso di eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa.

<sup>6</sup> Il comma 5 dell'articolo 35 del regolamento stabilisce che l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo sia determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.



<b>Violazione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Sanzione prevista dalla norma</b>	<b>Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento)</b>	<b>In caso di recidiva</b>
Mancato possesso dell'autorizzazione	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e segnalazione all'autorità giudiziaria
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € e sospensione dell'autorizzazione	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Disciplina degli scarichi idrici	Art. 9 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle immersioni subacquee	Art. 14 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 15 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina della navigazione da diporto	Art. 16 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Navigazione da diporto in zona vietata	L. 172/2003, Art. 4, com. 2	da 200 € a 1.000 €	un terzo del massimo: 333,00 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina dell'ancoraggio	Art. 18 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate	Art. 19 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto	Art. 21 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina dell'attività di pesca professionale	Art. 23 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: due terzi del massimo: 688,60 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Pesca a circuizione o a strascico in zona vietata	Art. 23 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: un terzo del massimo: 344,30 € in zona B: due terzi del massimo: 688,60 € in zona A: il massimo: 1.032,90 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Pesca professionale dei ricci	Art. 23 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: un terzo del massimo: 344,30 € in zona B: due terzi del massimo: 688,60 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione

			in zona A: il massimo: 1.032,90 €	
<b>Violazione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Sanzione prevista dalla norma</b>	<b>Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento)</b>	<b>In caso di recidiva</b>
Disciplina dell'attività di pesca sportiva	Art. 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: il doppio del minimo: 51,60 € in zona B: un terzo del massimo: 344,30 € in zona A: due terzi del massimo: 688,60 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Pesca subacquea	Art. 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: un terzo del massimo: 344,30 € in zona B: due terzi del massimo: 688,60 € in zona A: il massimo: 1.032,90 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione